

Il presente Ordine del Giorno è stato respinto dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 24
Consiglieri votanti: 17

Favorevoli 1: il consigliere Pellacani

Contrari 16: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, Cugusi, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Poggi, Stella, Venturelli

Astenuti 7: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Campana, Chincarini, Montanini, Rabboni, Scardozzi

Risultano assenti i consiglieri Arletti, De Lillo, Fantoni, Galli, Morandi, Rocco, Santoro, Trande ed il sindaco Muzzarelli

ORDINE DEL GIORNO

PRESO ATTO

- che l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio la competenza a definire gli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso gli enti medesimi;
- che l'art. 50 del T.U. n. 267/2000 prevede che il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- che la deliberazione n. 137 del 5.6.1995 “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 81/1993, e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge” è stata modificata in data 5.12.2013, recependo le indicazioni dell'ordine del giorno n. 62 approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2013.
- che tra le novità introdotte vi sono: 1. la possibilità di autocandidature, che dovranno però essere “rafforzate” da sostenitori qualificati, e avere il requisito della documentata esperienza di impegno sociale e civile a fianco della comprovata esperienza tecnica o amministrativa; 2. il rispetto dell'equilibrio di genere; 3. il limite di due mandati per il ricoprimento della stessa carica senza possibilità di cumulare diversi incarichi, con esclusione di figure istituzionali o dipendenti pubblici che svolgono tale funzione nell'ambito della propria attività, senza compenso e costi ulteriori per l'ente;

CONSTATATO

- che l'Ordine del Giorno n. 62 del 5.12.2013 che ha portato all'aggiornamento della deliberazione n.137/1995 aveva lo scopo di “Aprire le nomine dei rappresentanti del Comune in Enti controllati e partecipati ad una partecipazione più ampia e trasparente”, affinché le nomine e le designazioni presso tutti gli enti siano improntate alla massima trasparenza e pubblicità;
- che è interesse del comunità modenese che i rappresentanti nominati dal Comune siano scelti tra persone di comprovata competenza e qualificazione, cioè in grado di svolgere al meglio il compito loro assegnato;
- che l'aggiornamento del 5.12.2013, pur rappresentando un passo avanti rispetto al

- passato, non ha di fatto impedito che si continuasse e si continui tuttora a nominare per lo più ex politici e tesserati al partito che governa la Città;
- che neppure l'esame delle designazioni da parte della Conferenza dei capigruppo consiliari ha permesso di superare una prassi consolidata;
 - che tale aggiornamento trova ragione principale nel cercare di soddisfare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, semplificazione e di riduzione delle spese o addirittura dell'interesse economico da parte dell'enti locale,
 - che deve essere ben conciliato in coloro che verranno designati quali rappresentanti del Comune che l'incarico che viene loro attribuito si colloca all'interno dei doveri sociali che chiunque appartenente alla comunità è tenuto a svolgere;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA a modificare il regolamento di “Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, aisensi dell'art. 15 della legge 81/1993, e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge” nel testo modificati in data 5.12.2013 nel modo seguente:

- la scelta di rappresentanti del comune per la nomina e la designazione presso enti, aziende ed istituzioni, nonché quella dei rappresentanti del consiglio presso gli enti medesimi è effettuata mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, anche a richiesta, i soggetti iscritti ad Ordini professionali o in possesso di specifica e comprovata qualificazione e competenze professionali in relazione al compito, funzione od incarico che viene loro affidato;
- nessun emolumento è dovuto ai nominati o designati da parte del Comune;
- nel caso che l'ente, azienda o istituzione preveda un compenso per nominati e designati, tale compenso, fatto salvo un rimborso spese, viene erogato al Comune designante che lo impiegherà per scopi di pubblica utilità